

Le motivazioni della Consulta dopo la sentenza che ha bocciato in parte lo «scudo» processuale

Impedimento legittimo solo se preciso

Giovanni Negri
MILANO

Al giudice deve restare il potere di valutare caso per caso gli impegni del presidente del Consiglio. Per accertare se effettivamente hanno come conseguenza la sua impossibilità a comparire in giudizio. E poi: qualsiasi impedimento generico, tanto più autocertificato e protratto nel tempo, confligge con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Sono questi i due passaggi fondamentali della sentenza della Corte costituzionale depositata ieri con cui sono state rese note le motivazioni che hanno condotto i giudici a bocciare due disposizioni chiave della legge sul legittimo impedimento.

La pronuncia (la n. 23 del 2011

IL RUOLO DEI MAGISTRATI

«Al giudice deve restare il potere di valutare caso per caso gli impegni del premier ispirandosi alla leale collaborazione»

scritta da Sabino Cassese), che ha affrontato le questioni sollevate da tre ordinanze del tribunale di Milano nei procedimenti che vedono imputato a vario titolo Silvio Berlusconi (caso Mills, Mediatrade e diritti Mediaset), chiarisce innanzitutto che la parte riservata al sindacato del giudice da parte della legge sul legittimo impedimento è troppo stretta. All'autorità giudiziaria viene infatti affidato solo un doppio riscontro: deve infatti accertare da un lato che l'impegno fatto valere dall'imputato esiste realmente in punta di fatto e poi che esso può essere ricondotto ad attribuzioni essenziali di governo previste da leggi o regolamenti.

Si tratta però di accertamenti che non esauriscono «lo spettro dei poteri di valutazione dell'impedimento» che sono esercitati dal giudice sulla base del Codice di procedura penale. Secondo il Codice, infatti, spetta al giudice, nella considerazione delle ragioni

per il rinvio dell'udienza, valutare in concreto non solo l'esistenza in fatto dell'impedimento, ma anche il suo carattere assoluto e attuale.

«Ciò implica in particolare - scrive Cassese in uno dei passaggi chiave della pronuncia -, con riferimento alle ipotesi in esame, il potere del giudice di valutare caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coesenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l'interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo)».

Il potere così riconosciuto alla magistratura non è, per la Consulta, lesivo delle prerogative del presidente del Consiglio e neppure in conflitto con il principio della separazione dei poteri. Il giudice infatti, nella lettura della Corte, nel valutare in concreto l'impedimento del premier, si mantiene sempre nei confini della funzione giurisdizionale e non esercita mai un sindacato di merito sull'attività di governo. Certo si tratta di un potere, avverte la sentenza, che va però esercitato con accortezza per evitare sconfinamenti: «Il principio della separazione dei poteri non è dunque violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma eventualmente solo dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al principio della leale collaborazione».

Una leale collaborazione che però deve valere anche per il capo del Governo, chiamato al rispetto della funzione giurisdizionale. Tanto più perché il premier ha la possibilità di programmare una quota significativa degli impegni che possono andare a costituire legittimo impedimento.

Quanto alla continuità dell'impedimento, fino a 6 mesi, e dietro certificazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri, si tratta di una misura che rende di fatto impossibile la verifica del giudice sulla consistenza dell'impegno. La disposizione infatti permette al presidente del Consiglio imputato di dedurre come impedimento il generico dovere di svolgere funzioni di governo in un determinato periodo di tempo.

Si introduce così una sorta di automatismo affidato all'intervento della Presidenza del Consiglio senza che sia possibile il filtro di una valutazione indipendente e imparziale come quella della magistratura, ma affidata a una struttura organizzativa utilizzata dallo stesso diretto interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

